

BGer 1C 78/2008 vom 20. Februar 2008

Bundesgericht, 2008-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_78_2008

FR: TF 1C 78/2008 du 20 février 2008

IT: TF 1C 78/2008 del 20 febbraio 2008

Regeste

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questa disposizione persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 133 IV 132 consid. 1.3). Il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF (cfr. sentenza 1C_205/2007 del 18 dicembre 2007, consid. 1.3.1 e rinvio, destinata a pubblicazione).

E. 1.2

Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF (cfr. DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 1.3

La facoltà di presentare una memoria integrativa secondo l' art. 43 LTF nel caso in cui il ricorso fosse ritenuto ammissibile è concessa, su richiesta motivata, solo eccezionalmente. Occorre che la causa sia di straordinaria estensione o di particolare difficoltà, per cui il termine di ricorso di 10 giorni di cui all' art. 100 cpv. 2 lett. b LTF non è sufficiente per motivare compiutamente tutte le censure (cfr. art. 43 lett. b LTF). Ciò non tanto in considerazione della mole dell'incarto quanto per la molteplicità e la difficoltà delle questioni di fatto o di diritto che si pongono (DTF 133 IV 271 consid. 2.1). In concreto, l'inammissibilità del gravame esclude comunque la possibilità di completarne la motivazione.

E. 1.4

La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti la sfera segreta e il blocco di un conto bancario, ma non riguarda un caso particolarmente importante. Invero, il ricorrente non spiega esplicitamente, come gli incombeva a mente dell' art. 42 cpv. 2 LTF ,

per quali motivi la causa adempirebbe le condizioni di un caso particolarmente importante. Egli invoca essenzialmente un'asserita lacunosità della rogatoria e pretese irregolarità della procedura di assistenza, segnatamente la violazione dei principi della proporzionalità e della doppia punibilità, accennando inoltre alla violazione del diritto di essere sentito e del divieto del formalismo eccessivo. Ribadisce altresì la sua estraneità ai fatti oggetto della domanda e la carenza di utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale estero. In queste censure non sono tuttavia ravvisabili motivi per ritenere che sarebbero stati violati elementari principi procedurali. Il giudizio impugnato non si scosta infatti dalla giurisprudenza costante né solleva una questione giuridica di principio (cfr. DTF 133 IV 131 consid. 3). Non sono nemmeno ravvisabili indizi che il procedimento estero presenti gravi lacune e la causa non riveste una portata straordinaria.

E. 2

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.